

N° 1245 / 2018



Tribunale Ordinario di Foggia

Trib.FG - MOBILIARE

Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80 °: Opposizione ex art. 615 2° comma c.p.c.

**FASE CAUTELARE****PROMOSSA DA**

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Iacovelli e [REDACTED]

**CONTRO****AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE – ROMA** -, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

Il G. E. della procedura cautelare in atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.10.2018;

**ritenuto :**

-la infondatezza dei motivi di opposizione relativa alla nullità della notifica degli atti prodromici al pignoramento presso terzi e dello stesso pignoramento, sia in quanto dalla documentazione prodotta dall'Agenzia si evince la regolarità delle stesse sia, in ogni caso, per intervenuto raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.);

-la nullità, per difetto di motivazione, delle cartelle oggetto di opposizione, nella parte relativa alla somma indicata a titolo di interessi. Infatti, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia, non è chiaro stabilire attraverso quali criteri l'Ufficio è giunto a determinare gli interessi richiesti, mancando il procedimento di calcolo e delle aliquote prese a base delle singole annualità. In proposito la giurisprudenza della S. Corte insegna che :<<..la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto da sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi>> (Cass. ord. N°15554/17; 24993/16; 10481/18);

-che non può applicarsi in via generalizzata la prescrizione decennale per le cartelle, così come asserito dall'opposta. In proposito, le Sezioni Unite n. 23397/2016 hanno chiarito che: "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei



Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".

PQM

Ritenuta, almeno prime facie, la sussistenza del fumus boni iuris:

CONFERMA

La sospensione dell'esecuzione, pronunciata con decreto del 2.5.2018.

FISSA

termine perentorio di giorni quarantacinque dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti ridotti della metà.

Spese della fase cautelare da liquidarsi col merito.

Si comunichi.

Foggia, il 17/10/2018

G.E. [REDACTED]

